

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI SERVIZIO POLIZIA AMM.VA E SOCIALE DIV. PRIMA - SEZ. TERZA

559/C.18478.12000.A.(103)

Roma, 1 4 NUV. 1996

14.1

OGGETTO: CENTRO TURISTICO GIOVANILE - C.T.G. - con sede in Roma Via Piave n. 49.

Richiesta riconoscimento quale ente nazionale a carattere assistenziale.

ALLA PRESIDENZA NAZIONALE DEL CENTRO TURISTICO GIOVANILE Via Piave n. 49

00187 R O MA

In relazione all'istanza con la quale codesta Associazione ha chiesto il riconoscimento quale ente nazionale con finalità assistenziali per avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 3, sesto comma, lettera E della 25 agosto 1991, n. 287 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, si comunica che con decreto ministeriale n. 559/C.18478.12000.A (103) del 4 novembre 1996, di cui si allega copia, sono state concesse le agevolazioni previste dalla normativa innanzi citata.


p. IL DIRETTORE CENTRALE

(A. Maddalena)

HITTING POLISHAPCO & BOOCK DELLO STATO

Dir. Cen.le Affari Gen.li Serv.Pol.Amm.va e Sociale

Div. Prima Sez. 31 559/C. 18478,12000,A(103)



Vista l'istanza in data 24.11.1994 con la quale il Presidente Nazionale del Centro Turístico Giovanile - C.T.G.con sede in Roma alla Via Piave n. 49, ha chiesto il riconoscimento organismo quale ente nazionale а assistenziali, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, lettera E della legge 25.8.1991 n. 287 - a norma del quale gli spacci annessi ai circoli degli enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno. non sono assoggettati ai piani che Amministrazioni Comunali predispongono per fissare il limite massimo degli esercizi pubblici in cui si effettua l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonchè ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972, n. 640, concernente la riduzione dell'imposta erariale sui biglietti d'ingresso nei locali di pubblico spettacolo:

Accertato, in base alle risultanze dell'istruttoria svolta, che secondo quanto previsto dal proprio statuto, il Centro Turistico Giovanile svolge, anche attraverso le proprie dipendenze periferiche, attività assistenziale, ricreativa e culturale a favore dei soci iscritti;

Sentito il Ministero delle Finanze che, in data 23 ha espresso parere favorevole in all'accoglimento della richiesta;

Visto l'art, 3 della legge 25.8.1991, n. 287;

Visto l'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972, n. 640;

DECRETA

Il Centro Turistico Giovanile - CTG - è ammesso ad avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 3, VI° comma, lettera E della legge 25.8.1991, n. 287 che consentono il. rilascio, ai legali rappresentanti dei dipendenti circoli ricreativi. delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri di pianificazione comunale previsti e disciplinati dall'art. 3 comma quarto della normativa citata, nonchè all'estensione, in favore dei propri iscritti, delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972, n. 640, concernenti la riduzione dell'imposta erariale sui biglietti d'ingresso nei locali di pubblico spettacolo.

Roma, = 4 NOV. 1996